Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Giovedì, 10 settembre 1931 - Anno IX — Numero 209

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt Emanuele nn 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1400.**

LEGGE 29 luglio 1931, n. **1108.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1946, che reca norme per le navi nazionali che navigano sui fiumi dell'Estremo Oriente aperti al traffico internazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1946, che reca norme per le navi nazionali che navigano sui fiumi dell'Estremo Oriente aperti al traffico internazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — CIANO — SIRIANNI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1401.**

REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. **1088.**

Revoca, a datare dal 1° luglio 1931, della esenzione dalle tasse postali concessa al Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3192;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1995, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1007;
Vista la proposta del Ministero dell'educazione nazionale intesa a regolare diversamente il contributo del Ministero stesso nelle spese postali a favore del Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, corrispondendo direttamente al Gruppo predetto l'ammontare del canone annuo attualmente versato all'Amministrazione delle poste, con la conseguente revoca della esenzione dalle tasse postali;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È revocata, a datare dal 1° luglio 1931, l'esenzione dalle tasse postali concessa col R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3192, al Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 20. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1402.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1089.

Estensione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, relativo alle promozioni nei ruoli dei personali civili di gruppo A, al personale di 1ª categoria delle poste e dei telegrafi proveniente dal cessato regime austro-ungarico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e loro successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733, e 31 maggio 1928, n. 1233;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, relativo alle norme per gli esami di promozione nei ruoli dei personali civili di gruppo A;

Ritenuto che detto decreto, mentre non offre difficoltà di applicazione per il personale delle poste e dei telegrafi di cui alla tabella I dell'allegato A al citato R. decreto 1733, deve essere invece armonizzato con le speciali norme vigenti per il personale proveniente dal cessato regime austro-ungarico;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, relativo alle promozioni nei ruoli dei personali civili di gruppo A, sono applicabili al personale di 1ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, proveniente dalle cessate Amministrazioni austriaca e fiumana, con le seguenti norme.

Art. 2.

Detto personale potrà conseguire il grado 8° di 1ª categoria, di cui al R. decreto 31 maggio 1928, n. 1233, nel limite dei posti risultanti dalla tabella n. 2 annessa al decreto stesso, soltanto per esame di idoneità.

Potrà, peraltro, adire anche gli esami di merito distinto per il grado 8° dei ruoli di cui al R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e, qualora risulti vincitore nei detti esami, entrerà a far parte dei ruoli stessi, cessando nel contempo di essere compreso nell'elenco di cui all'art. 11 del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1233.

Art. 3.

I funzionari provenienti dal cessato regime che già rivestono il grado 9° di 1ª categoria, quelli che rivestiranno detto grado a seguito del risultato di esami già banditi, nonchè quelli che abbiano superato gli esami speciali prescritti dalle norme della cessata Amministrazione austro-ungarica per lo svolgimento di tutta la carriera, sono esonerati per l'avanzamento al grado 8° dagli esami di idoneità di cui al precedente articolo, salvo dichiarazione di impromovibilità del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto che ha vigore dal 1° dicembre 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 21. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1403.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1931, n. 1097.

Autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad effettuare un reclutamento straordinario di sottufficiali di governo nella Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario provvedere ad un reclutamento straordinario di sergenti di governo nella Regia aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per l'aeronautica, ove sia richiesto da urgenti necessità di servizio, ha facoltà, fino a non oltre il 31 dicembre 1934, di procedere, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 37 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, quale è stato modificato dalla legge 20 giugno 1930, n. 958, alla effettuazione di speciali corsi di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo, da reclutarsi fra i cittadini italiani aventi età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 26 anni che, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dall'art. 16 del decreto Commissariale 24 agosto 1924 sopracitato, qual'è stato modificato dal R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 391, posseggano almeno la licenza di una scuola media di grado inferiore governativa o pareggiata e abbiano buona pratica di scrittura a macchina.

Art. 2.

La durata e i programmi degli anzidetti corsi nonchè le modalità per l'ammissione saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'aeronautica.

Art. 3.

Al primo speciale corso per allievi sergenti di governo che verrà indetto in base al presente Regio decreto-legge, po-

tranno essere ammessi eccezionalmente gli attuali primi avieri in servizio nella categoria stessa, che abbiano già compiuto per intero la ferma ordinaria di leva, siano vincolati alla ferma speciale di sei anni e, pur non trovandosi nelle condizioni di età e non possedendo il titolo di studio previsto dall'art. 1, riportino, per le loro qualità militari e professionali, il parere favorevole delle autorità gerarchiche da cui dipendono, e superino apposito esperimento.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 29. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1404**.

REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. **1098**.

Approvazione del nuovo regolamento per la previdenza a favore del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 30 settembre 1920, n. 1405, per la determinazione del trattamento del personale addetto ai servizi di telefonia gestiti dall'industria privata;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del Potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 10 luglio 1925, n. 1395, con cui fu approvato il regolamento per la previdenza a favore del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia eserciti dalla industria privata, è abrogato.

Art. 2.

È approvato l'unito regolamento per la esecuzione del disposto degli articoli 7 e 8 della legge 30 settembre 1920, numero 1405, circa la determinazione del trattamento di previdenza del personale addetto ai servizi di telefonia, nel testo annesso al presente decreto, composto di ventitre articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 30. — MANCINI.

Regolamento per la previdenza a favore del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

Art. 1.

L'obbligo della inscrizione al fondo speciale, di cui all'articolo 2 del presente regolamento, costituito presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, agli effetti dell'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, sussiste per:

a) il personale stabile ed in prova addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata, di cui all'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405; ivi compreso il personale dipendente dalle società concessionarie telefoniche di zona, ai sensi dell'art. 12 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460;

b) il personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con contratto a paga giornaliera, ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884.

Art. 2.

La Cassa nazionale terrà in evidenza, in apposito fondo denominato: « Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia », tanto il contributo dovuto a norma del seguente articolo quanto le pensioni ed assegni liquidati a norma del presente regolamento.

L'interesse da accreditarsi annualmente al fondo è quello medio risultante dagli investimenti della Cassa nazionale; sono a carico del fondo le spese annualmente sostenute dalla Cassa per la gestione del fondo stesso.

Art. 3.

Il contributo del 10 % sulle paghe, stipendi, assegni e indennità che, a norma della legge 30 settembre 1920, n. 1405, art. 7, è versato alla Cassa nazionale, sarà, per una parte, pari al 6 %, a carico delle aziende di cui all'art. 1, e per la rimanente parte a carico degli inscritti.

Quando la somma delle paghe, stipendi, assegni e indennità superi per l'inscritto le L. 24.000 annue, il contributo predetto sarà corrisposto soltanto fino alla concorrenza di detto limite.

Le aziende predette sono responsabili verso la Cassa nazionale per il versamento dell'intero contributo, compresa la parte a carico del personale, ed hanno facoltà di rivalersi verso di questo per la quota di sua competenza, mediante ritenuta sugli stipendi o paghe.

Nel contributo sopra specificato si intende compreso anche il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, dovuto a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per coloro che vi sono soggetti.

Art. 4.

Il versamento del contributo deve essere fatto dalle aziende alla Cassa nazionale, in rate trimestrali posticipate, non oltre un mese dalla scadenza del trimestre. In caso di ritardato pagamento, la Cassa ha facoltà di esigere, sulle somme dovute e non versate, l'interesse di mora dalla data della rispettiva scadenza, ad un saggio pari a quello ufficiale dello sconto.

In caso di mancato versamento del contributo, la Cassa nazionale denuncerà al Ministero delle comunicazioni l'azienda inadempiente per i provvedimenti del caso.

Art. 5.

È data facoltà al personale di riscattare, facendone domanda alla Cassa, entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, o dalla inscrizione, se successiva, e fino ad un massimo di dodici anni e sei mesi, i seguenti periodi:

a) gli anni di servizio in ruolo prestato alle dipendenze dello Stato nei servizi telefonici, anteriormente al 1° luglio 1926, ancorchè abbiano dato luogo a liquidazione di pensione, e quelli di servizio prestati presso aziende telefoniche, anteriormente al 1° ottobre 1919;

b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato o presso aziende telefoniche, nella qualifica di avventizio o straordinario, per i quali non sia stato corrisposto contributo.

Per ottenere il riscatto dei periodi sopraindicati dovrà essere versata la corrispondente riserva matematica, calcolata dalla Cassa nazionale in base alle tariffe in vigore, al momento del riscatto.

Nel calcolo del capitale di riscatto sarà tenuto conto dei versamenti eventualmente effettuati alla Cassa per assicurazione obbligatoria e facoltativa.

Il capitale di riscatto potrà essere versato, in una sola volta o ratealmente, secondo le norme stabilite dalla Cassa.

Art. 6.

Gli inscritti al fondo speciale, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, hanno diritto a conseguire la pensione quando cessino dal prestare servizio presso le aziende per uno dei seguenti motivi:

a) abbiano compiuto 20 anni di servizio, o 15 anni, se appartengono al personale di commutazione, e abbiano superato, in ogni caso, 55 anni di età se uomini, e 50 se donne;

b) siano riconosciuti invalidi a continuare il servizio ed abbiano almeno 5 anni di servizio;

c) siano riconosciuti invalidi per causa di servizio, qualunque sia il numero degli anni utili per la pensione.

Per il personale in servizio al 1° ottobre 1919, presso aziende private esercenti pubblici servizi di telefonia, sono considerati utili, per il diritto alla liquidazione della pensione, gli anni di servizio prestato dopo il 1° agosto 1903; per il personale proveniente dai servizi telefonici di Stato è considerato utile, per il diritto alla liquidazione, il periodo di servizio presso lo Stato, in quanto non abbia dato luogo a liquidazione di pensione, a meno che non sia stato riscattato, a norma della lettera *a*) del precedente art. 5.

Se non si verificano le condizioni per il diritto a pensione, a norma del presente articolo, e trattasi di inscritto che abbia versato il numero di contributi necessari per la liquidazione di una pensione in base al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e si verificano, inoltre, le condizioni da questo Regio decreto richieste, la pensione sarà liquidata con le norme di detto decreto, restando però ferme quelle del successivo art. 18.

Art. 7.

La invalidità è definita con gli stessi criteri fissati per la assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia e deve risultare da un certificato medico debitamente autenticato, per il quale la Cassa potrà stabilire apposito formulario. La Cassa potrà chiedere che la invalidità sia accertata da medici di sua fiducia.

Le contestazioni relative all'accertamento della invalidità saranno deferite ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e l'altro nominato d'accordo fra i primi due, o, in difetto, dal medico provinciale. Il collegio delibera in modo definitivo ed inappellabilmente.

Art. 8.

Per la determinazione della misura delle pensioni od indennità si assume come stipendio-base la media annua delle retribuzioni percepite nell'ultimo triennio di servizio (o nel minor periodo, se l'inscritto fu assunto in servizio da meno di tre anni) ed in base alle quali fu corrisposto il contributo.

Per il conseguimento del diritto a pensione, e per il computo di questa, la frazione di anno di servizio superiore a sei mesi si computa come un anno intero, ma si trascura se è inferiore a sei mesi.

Art. 9.

La misura della pensione è uguale a tanti cinquantesimi dello stipendio-base, indicato all'art. 8, quanti sono gli anni di inscrizione alla Cassa, effettivi o riscattati.

Se la pensione è liquidata per invalidità contratta in servizio, la misura della pensione stessa non può essere inferiore ai due quinti dello stipendio-base.

Alla pensione come sopra calcolata è aggiunta la quota di concorso dello Stato, in base al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

In nessun caso la pensione può superare i nove decimi dello stipendio-base.

Art. 10.

Quando la pensione sia assegnata per invalidità causata da infortunio sul lavoro, per il quale vi sia diritto a indennità, in base alle disposizioni vigenti sulla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la pensione liquidata a norma del presente regolamento sarà ridotta, occorrendo, in modo che, unita alla rendita corrispondente all'indennità di infortunio calcolata in base alle tariffe in vigore della Cassa nazionale, non abbia a superare l'intero stipendio-base.

Art. 11.

L'inscritto il quale sia stato anteriormente assicurato, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, quando liquida la pensione per effetto del presente regolamento ha diritto ad un supplemento annuo eguale al 25 per cento dei contributi obbligatori versati; tale quota di pensione è pure reversibile alla famiglia secondo le disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 12.

La vedova dell'inscritto, morto dopo dieci anni di servizio utile per la pensione, o del pensionato che abbia contratto matrimonio prima della cessazione del servizio, ha diritto ad una pensione di reversibilità. Non vi ha diritto la vedova quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa, o quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'agente aveva compiuto l'età di 50 anni e non sia di almeno due anni anteriore alla cessazione dal servizio o non sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

Uguale diritto spetta al marito invalido di donna assicurata, quando risulti a carico della stessa.

Se la morte è avvenuta per causa di servizio, il diritto alla pensione compete qualunque sia il numero degli anni di servizio ed il tempo decorso dal matrimonio.

La vedova perde il diritto a pensione quando passi a seconde nozze.

Quando l'inscritto non lasci superstite coniuge avente diritto a pensione, o questi muoia o perda il diritto a pensione, questa si riversa sugli orfani minorenni, legittimi, legittimati o naturali purchè riconosciuti, escluse le figlie maritate, anche se minorenni.

Art. 13.

La pensione al coniuge ed agli orfani minorenni è stabilita in una aliquota della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'inscritto, a norma del precedente art. 9, escluse le quote di concorso dello Stato, e precisamente:

se sia superstite soltanto il coniuge: 50 %;

se siano superstiti soltanto orfani minorenni: 50 % per un orfano; 60 % per due; 70 % per tre; 80 % per quattro o più;

se siano superstiti il coniuge ed orfani: 60 % con un solo orfano; 70 con due; 80 con tre o più.

Quando la quota mensile della pensione liquidata risulti inferiore alle 50 lire, essa viene elevata a tale misura per i primi sei mesi.

In ogni caso, alla vedova che passi a nuove nozze sarà corrisposta, una volta tanto, una indennità pari a due annualità della quota di pensione a lei spettante.

Venendo a mancare il coniuge o qualcuno degli orfani aventi diritto a pensione, questa è soggetta a revisione, secondo le percentuali predette e in relazione al numero dei superstiti.

Se la morte è avvenuta per causa di servizio, la pensione liquidabile ai superstiti sarà calcolata secondo le aliquote sopra indicate sulla base di quella liquidabile per invalidità contratta in servizio, a norma dell'art. 9 con la limitazione di cui all'art. 10.

Art. 14.

Quando un inscritto muoia con almeno dieci anni di inscrizione o dopo aver liquidato la pensione, senza lasciare la moglie od il marito invalido od orfani minorenni, è liquidata una pensione al padre se in età superiore ai 65 anni ed in sua mancanza alla madre purchè sia vedova ed abbia superato i 60 anni di età.

La pensione liquidabile al genitore sarà la metà di quella diretta, esclusa la quota di concorso dello Stato.

Art. 15.

Nel caso in cui un inscritto muoia prima che siano raggiunti i dieci anni d'inscrizione e senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, spetta agli aventi diritto, indicati all'art. 13, una indennità, per una volta tanto, nella misura di tanti dodicesimi dello stipendio-base quanti sono gli anni di inscrizione, ed in ogni caso non inferiore alle lire 300.

Art. 16.

La pensione agli inscritti e loro aventi diritto decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio o dalla morte.

Art. 17.

L'inscritto che cessa dal prestare servizio presso aziende esercenti pubblici servizi di telefonia può conservare la sua inscrizione al fondo anche se abbia maturato il diritto a pensione, purchè ne faccia dichiarazione entro un anno dalla cessazione dal servizio e versi un contributo annuo pari all'ammontare dei contributi versati a suo favore, durante gli ultimi dodici mesi di servizio; in tal caso egli conserva il diritto a tutte le prestazioni stabilite dal presente regolamento.

L'inscritto che alla cessazione dal servizio abbia già raggiunto almeno 15 anni di servizio utile per il calcolo della pensione o raggiunga tale limite con successivi versamenti, come al comma precedente, può sospendere i versamenti ed ottenere che, raggiunte le condizioni di età o di invalidità richieste dal presente regolamento, gli sia liquidata la pensione in base agli anni di effettiva inscrizione.

Art. 18.

Se l'inscritto che cessa dal prestare servizio, senza aver raggiunto diritto a pensione, non intende valersi delle facoltà indicate all'articolo precedente, o, dopo essersene avvalso, sospende il versamento del contributo, l'intero ammontare della riserva matematica, accumulata a suo favore, con i contributi per lui corrisposti, sarà trasferita nei ruoli dell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia e registrata con le norme di detta assicurazione. Dalla riserva sarà prelevata la parte corrispondente all'assicurazione obbligatoria, qualora l'inscritto fosse ad essa soggetto, in relazione al periodo d'inscrizione al fondo.

L'inscritto ha pure facoltà di richiedere che, in sostituzione del trasferimento indicato al comma precedente, sia a lui versato l'80 % della riserva matematica, previa deduzione della parte di riserva per l'assicurazione obbligatoria.

La domanda di versamento deve essere presentata alla Cassa non oltre sei mesi dalla cessazione dal servizio.

All'inscritta che cessa dal servizio per causa di matrimonio, purchè il matrimonio si effettui non oltre dodici mesi dalla cessazione dal servizio e la domanda sia presentata alla Cassa entro i sei mesi dalla data di esso, sarà corrisposta l'intera riserva accumulata a suo favore, previa deduzione della parte per assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, qualora vi sia soggetta.

Art. 19.

L'inscritto che abbia ottenuto l'accreditamento od il pagamento della riserva, in base all'articolo precedente, decade da ogni diritto, in dipendenza del presente regolamento.

Nel caso di riassunzione in servizio sarà riconosciuto, senz'altro, valido il precedente periodo di inscrizione al fondo, ove per detto inscritto sia stato attuato il trasferimento indicato al primo comma dell'art. 18.

Per ottenere il riconoscimento del precedente periodo di inscrizione, quando la riserva sia stata versata ai sensi del 2° e 3° comma del citato articolo, l'inscritto dovrà restituire, nei modi stabiliti dalla Cassa, l'ammontare della somma riscossa, aumentata dall'interesse composto al saggio di tariffa.

Art. 20.

Presso la Cassa nazionale è istituito un Comitato amministratore del fondo, così costituito:

a) il presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali: o, in sua vece, il vice-presidente che lo sostituisce — presidente;

b) quattro consiglieri della Cassa, e cioè: uno scelto tra i rappresentanti della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, il rappresentante la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, il funzionario del Ministero delle corporazioni e il funzionario del Ministero delle finanze;

c) un rappresentante dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, anche in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;

d) due rappresentanti dei datori di lavoro, scelti in seno all'Associazione nazionale fascista dei concessionari telefonici e designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

e) due rappresentanti del personale designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna;

f) il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Il Comitato delibera sui bilanci annuali, sui bilanci tecnici e su tutto quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento.

Ai membri di esso spettano le stesse indennità dovute per le adunanze ai membri del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 21.

Per tutto quanto non è specialmente contemplato dal presente regolamento, ed in particolare per quanto si riferisce alla liquidazione e pagamento delle pensioni ed assegni, alle penalità per la inadempienza del versamento dei contributi, ed alle controversie nascenti dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, e relativo regolamento.

Art. 22.

Ogni cinque anni, a decorrere dal 1931, la Cassa nazionale compilerà il bilancio tecnico del fondo, lo sottoporrà al Comitato amministratore e ne darà comunicazione al Ministero delle corporazioni e a quello delle comunicazioni.

Art. 23.

Per il personale cessato dal servizio anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, le somme trasferite nell'assicurazione facoltativa, a norma dell'art. 10 del regolamento 10 luglio 1925, n. 1395, potranno essere restituite all'assicurato, con i relativi interessi, purchè questi ne faccia richiesta entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento ed in quanto non sia stata liquidata la pensione per assicurazione facoltativa.

La misura delle pensioni liquidate a norma del regolamento 10 luglio 1925, n. 1395, sarà modificata in relazione agli articoli 9 e 13 del presente regolamento, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore di questo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 1405.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1931, n. 1107.

Autorizzazione della spesa di L. 46.000.000 per l'esecuzione di opere di sistemazione del tronco del Po dalla foce dell'Adda a quella del Mincio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2, secondo comma, del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie per la sistemazione dell'alveo del Po nel tronco medio compreso tra la foce dell'Adda e la foce del Mincio, per assicurarne le difese e disporlo alla grande navigazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 46.000.000 per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie di assoluta urgenza per la sistemazione dell'alveo del Po, nel tronco compreso tra le foci dell'Adda e del Mincio.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto ad assegnare la somma di L. 46.000.000 all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1931-1932.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 312, *foglio* 39. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1931.
Fusione della Cassa di risparmio di Pescia con la Società anonima cooperativa Banca di credito e risparmi di Montecatini-Terme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Pescia è autorizzata ad assorbire mediante fusione la Società anonima cooperativa Banca di credito e risparmi di Montecatini-Terme, a prenderne il seguito delle operazioni tanto nella sede centrale che nelle filiali di Borgo a Buggiano e di Ponte Buggianese ed a sostituirsi contemporaneamente alla Banca anzidetta nelle località di Marliana, di Montecatini Alto Valdinievole, e di Pieve a Nievole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(6609)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1931.
Scioglimento del Consiglio direttivo della Società italiana autori ed editori e nomina del commissario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Attesa la necessità di riformare lo statuto della Società italiana degli autori e degli editori, specie per quanto attiene all'ordinamento delle funzioni di vigilanza e di tutela sul predetto Istituto;
Visto il R. decreto 1° febbraio 1931, col quale la Società predetta fu eretta in ente morale;
Visto l'art. 2, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;
Visto il R. decreto 30 aprile 1931, n. 546, portante modifiche allo statuto dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio direttivo della Società italiana degli autori ed editori è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Roberto Forges Davanzati è nominato, per la durata di tre mesi dalla data del presente decreto, commissario per la straordinaria amministrazione della Società italiana degli autori e degli editori, con l'incarico, altresì, di predisporre un piano di riforma dello statuto predetto, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

Roma, addì 31 agosto 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

(6608)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1931.
Approvazione del regolamento generale per la Sezione cereali presso la Borsa merci di Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento per l'esecuzione di essa approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento per la Borsa merci di Venezia, approvato con determinazione Ministeriale in data 18 marzo 1926;
Vedute le deliberazioni in data 16 e 25 giugno 1931 del Consiglio provinciale dell'economia di Venezia, relative rispettivamente alla istituzione presso la Borsa merci di Venezia di una Sezione per la contrattazione dei cereali ed al regolamento per il funzionamento della Sezione stessa;

Decreta:

E' istituita presso la Borsa merci di Venezia una Sezione per la contrattazione a termine dei cereali (grano e granoturco) ed è approvato l'annesso regolamento composto di 82 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

Regolamento
per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Venezia.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

A sensi dell'art. 25, secondo comma, del regolamento per la Borsa merci di Venezia, è autorizzata, nella Borsa predetta la contrattazione a termine, regolata dalle disposizioni generali di legge e dalle disposizioni speciali contenute nel presente regolamento.

La Borsa merci di Venezia è suddivisa in sezioni disciplinate da appositi regolamenti interni, approvati dal Consiglio provinciale dell'economia e dal competente Ministero.

Art. 2.

L'ingresso in Borsa è regolato dagli articoli 3 e seguenti del regolamento per la Borsa di Venezia.

L'accesso al recinto delle grida ed alle sezioni riservate della Borsa merci è subordinato al rilascio di speciali tessere rilasciate dal Consiglio provinciale dell'economia, sentita la Deputazione di borsa.

Per ottenere tali tessere gli operatori devono presentare al Consiglio dell'economia apposita domanda corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge e indicando nella domanda stessa la categoria per la quale richiedono l'ammissione alla Borsa.

La tessera di ammissione per gli operatori alle grida viene rilasciata solo dopo il versamento della cauzione prescritta dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento.

Art. 3.

Il Consiglio provinciale dell'economia sentiti la Deputazione e il competente Sindacato, stabilisce per ciascuna Sezione della Borsa merci l'orario di apertura e di chiusura.

TITOLO II.

Degli agenti di Borsa.

Art. 4.

A sensi dell'art. 23 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dell'art. 37 e seguenti del regolamento della Borsa merci di Venezia, il Consiglio provinciale dell'economia forma il ruolo dei pubblici mediatori.

I pubblici mediatori sono classificati agenti di Borsa e sono ammessi alla categoria di merci per la quale sono inscritti al ruolo predetto.

Art. 5.

La cauzione prescritta per gli agenti di Borsa dall'art. 23 cap. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, è prestata nella misura e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno di ciascuna Sezione della Borsa merci.

Art. 6.

E' ammessa l'inscrizione di una medesima persona a due o più categorie del ruolo predetto, sotto l'adempimento delle condizioni di legge e di regolamento e dietro il versamento delle cauzioni stabilite per ogni categoria.

Art. 7.

Gli onorari per tutte le funzioni pubbliche riservate ai mediatori inscritti nel ruolo e per l'esecuzione coattiva di contratti di Borsa, sono stabiliti da una apposita tariffa formata dal Consiglio provinciale dell'economia a sensi dell'art. 38 del regolamento della Borsa merci di Venezia.

Art. 8.

Il Consiglio provinciale dell'economia, sentita la Deputazione di borsa, può autorizzare gli agenti di Borsa a valersi dell'opera di rappresentanti che potranno sostituirli nei recinti alle grida.

Tali rappresentanti non potranno essere più di tre e non potranno accedere al recinto delle grida in maniera che in ogni recinto non sia presente che l'agente di Borsa o uno dei suoi rappresentanti.

La nomina dei rappresentanti deve essere fatta dal Consiglio dell'economia dietro domanda presentata dall'agente di Borsa in carta bollata da L. 3, dalla procura speciale che resterà depositata presso il Consiglio dell'economia e dai seguenti documenti rilasciati al nome dei rappresentanti proposti:

1° certificato di nascita, comprovante la maggiore età;
2° certificato generale del casellario giudiziale;
3° certificato di moralità e buona condotta politica;
4° certificato di cittadinanza italiana;
5° dichiarazione di notoria moralità e correttezza commerciale rilasciata da due ditte accreditate della piazza.

Art. 9.

Transitoriamente per il primo quinquennio di applicazione dei regolamenti interni delle singole Sezioni della Borsa merci, il Consiglio dell'economia, sentita la Deputazione ed il Sindacato competente, può ammettere alla negoziazione nel recinto delle grida per le varie Sezioni della Borsa, i commercianti che abbiano i requisiti di legge per l'ammissione in Borsa e ne facciano espressa richiesta al Consiglio dell'economia corredandola dei seguenti documenti:

1° certificato di inscrizione nel registro delle ditte presso un Consiglio provinciale dell'economia del Regno, comprovante l'esercizio del commercio nel ramo corrispondente alla Sezione della Borsa per la quale si chiede l'ammissione;
2° certificato generale del casellario giudiziale;
3° certificato di nascita comprovante la maggiore età;
4° certificato di cittadinanza;
5° dichiarazione di notoria moralità e correttezza commerciale, rilasciata da due ditte accreditate della piazza.

Art. 10.

Il Consiglio provinciale dell'economia trascorso il primo quinquennio dall'applicazione dei regolamenti interni delle singole Sezioni, ha facoltà di prorogare, per un periodo da determinarsi, sentita la Deputazione di Borsa, le ammissioni alla negoziazione nei recinti delle grida, di cui l'articolo precedente.

Art. 11.

Le persone ammesse alla negoziazione nei recinti delle grida, a norma dell'art. 9, sono tenute a prestare la cauzione prescritta dagli articoli 23 e 25 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e nella misura stabilita dai regolamenti interni delle singole sezioni della Borsa merci.

Tale cauzione non può essere inferiore a quella stabilita per gli agenti di Borsa.

Art. 12.

Il Consiglio dell'economia può autorizzare, con le modalità stabilite dall'art. 8, le persone fisiche ammesse alla negoziazione alle grida, a sensi dell'art. 9, a valersi dell'opera di rappresentanti.

Art. 13.

Il domicilio legale degli operatori inscritti per le varie Sezioni di borsa, per tutti gli effetti dipendenti dall'esercizio della loro trattazione, è stabilito presso il competente Sindacato.

TITOLO III.

Del Sindacato.

Art. 14.

A sensi dell'art. 17 del regolamento per la Borsa merci di Venezia è costituito, presso ciascuna Sezione della Borsa merci, un Sindacato di agenti di Borsa.

Ciascun Sindacato si compone di un minimo di tre e di un massimo di nove agenti, scelti fra quelli inscritti a ruolo per la sezione corrispondente.

Art. 15.

L'elezione del Sindacato degli agenti è fatta a norma degli articoli 65 a 68 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Il numero dei nomi, per i quali ciascun agente inscritto ha diritto di votare a sensi dell'art. 63, comma 2°, del regolamento predetto, è di due terzi del numero degli inscritti.

Art. 16.

L'assemblea degli agenti per la elezione del Sindacato, di cui l'art. 65 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, viene convocata ogni anno entro il mese di dicembre, dal presidente del Consiglio provinciale dell'economia con lettera raccomandata al domicilio degli agenti inscritti e mediante avviso affisso all'albo della Borsa merci almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

Il Sindacato in carica, cinque giorni prima dell'assemblea, curerà la distribuzione, agli agenti inscritti, delle schede per la elezione del nuovo Sindacato.

Art. 17.

L'assemblea di cui l'articolo precedente è presieduta a sensi del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, da un delegato della Deputazione di borsa e funge da segretario il segretario della Deputazione di borsa o, in sua assenza, un agente scelto dal presidente dell'assemblea fra gli agenti presenti.

Il presidente dell'assemblea nomina due scrutatori fra gli agenti presenti.

Art. 18.

Durante l'assemblea per l'elezione del Sindacato, alla quale sono ammessi soltanto gli agenti inscritti, è fatto divieto di occuparsi di altro oggetto.

Art. 19.

Costituito il seggio, il presidente dichiara aperta la votazione e procede, per appello nominale alla raccolta delle schede distribuite a norma dell'ultimo comma dell'art. 16 del presente regolamento.

La votazione rimane aperta per un'ora durante la quale si procede alla raccolta delle schede compilate dagli agenti che non hanno risposto all'appello nominale.

Trascorso tale termine il presidente dichiara chiusa la votazione, e, coadiuvato dai due scrutatori, procede allo spoglio.

Art. 20.

Il manifesto sul risultato delle elezioni di cui l'art. 67, primo comma, del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, deve essere pubblicato dal presidente dell'assemblea, entro tre giorni dalla votazione, all'albo di Borsa.

Dell'assemblea viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario e depositato, insieme alle schede chiuse in busta sugellata, presso la segreteria del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 21.

La costituzione del Sindacato è valida dal giorno della pubblicazione del risultato della elezione.

Nel caso che, prima della scadenza del termine di legge, i membri del Sindacato si riducessero a meno di tre, si dovrà procedere alla reintegrazione del Sindacato stesso con le norme che regolano la sua costituzione.

I membri eletti in surrogazione di altri, restano in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Art. 22.

Nel caso in cui il numero degli agenti inscritti non sia almeno doppio di quello dei componenti il Sindacato, sarà costituita la Commissione del listino di Borsa di cui l'articolo 64 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 23.

Le norme per il funzionamento del Sindacato di ciascuna Sezione, sono quelle stabilite dagli articoli 19 a 24 del regolamento per la Borsa merci di Venezia.

Art. 24.

Le norme per la polizia delle riunioni di Borsa, di cui l'art. 63, n. 4, del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, sono quelle stabilite dall'art. 40 e seguenti del regolamento per la Borsa merci di Venezia.

TITOLO IV.

Delle contrattazioni e delle perizie.

CAPO I. — *Delle contrattazioni.*

Art. 25.

Il regolamento interno di ciascuna Sezione della Borsa merci determina le merci ed i prodotti ammessi alle contrattazioni in ciascuna Sezione.

Art. 26.

La negoziazione alle grida è permessa solo entro l'apposito recinto al quale possono accedere soltanto gli agenti di Borsa ed i commercianti inscritti a norma dell'art. 9 del presente regolamento.

Fuori dell'apposito recinto è vietato di negoziare a voce alta e formare gruppi in concorrenza al mercato ufficiale.

Il principio e la fine del mercato sono annunziati da appositi segnali.

Art. 27.

Nella negoziazione alle grida, ogni offerta o domanda di merce deve essere accompagnata dal numero dei lotti offerti e domandati.

In caso contrario si intende offerto o domandato il lotto stabilito dal regolamento interno di ogni Sezione.

Art. 28.

Il Consiglio provinciale dell'economia su proposta del competente Sindacato delibera l'ammissione delle singole qualità di merci alla quotazione del listino ufficiale.

Art. 29.

Nel regolamento interno di ciascuna Sezione della Borsa devono essere stabilite le norme per disciplinare le contrat-

tazioni delle merci ammesse in ogni Sezione alla negoziazione a termine.

Il regolamento interno stabilisce inoltre:

1° l'unità di contratto;

2° le qualità e le condizioni delle merci ammesse alla contrattazione;

3° le caratteristiche base delle merci stesse;

4° gli abbuoni consentiti per eccesso e deficenza di tali caratteristiche, per qualità di merce ed altro e tutte le formalità di constatazione e di valutazione relative.

Art. 30.

Per ogni contratto a termine stipulato in Borsa è dovuto un deposito originale di fondi.

Per le variazioni dei prezzi di quotazione è dovuto il pagamento delle congrue differenze. Tale pagamento deve effettuarsi in contanti non oltre il giorno seguente a ciascuna pubblicazione di listino e prima della pubblicazione del listino successivo, secondo le norme stabilite nei singoli regolamenti interni.

Contro la parte inadempiente agli obblighi di cui sopra, la controparte può chiedere l'esecuzione coattiva a sensi degli articoli 44 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272.

L'adempimento delle disposizioni contenute nel presente articolo è curato dalla Cassa di garanzia e compensazione istituita a norma dell'art. 42 e seguenti del presente regolamento.

Ad essa devono essere versati i depositi originali e le differenze di cui il comma 1° e 2° del presente articolo.

Art. 31.

Qualora per uno stesso operatore siano registrati contratti di compera o di vendita che si compensino, la Cassa di garanzia e compensazione effettua la liquidazione per la quantità che risulta compensata procedendo al computo delle differenze che devono essere regolate per contanti.

Dalla compensazione sono però esclusi i contratti per i quali sia stata chiesta l'esecuzione a sensi dei disposti previsti dai singoli regolamenti interni.

CAPO II. — *Delle perizie.*

Art. 32.

Il Consiglio provinciale dell'economia forma e conserva l'albo dei periti della Borsa merci.

Le domande per l'inscrizione nell'albo suddetto devono essere indirizzate al Consiglio dell'economia e corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita comprovante la maggiore età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta morale e politica;

e) dichiarazione di due ditte accreditate della piazza attestante la notoria moralità, correttezza commerciale del richiedente e la notoria competenza nel ramo;

f) ricevuta della tassa dovuta per l'inscrizione in uno dei ruoli del Consiglio;

g) certificato rilasciato da un Consiglio dell'economia attestante l'esercizio da parte del richiedente dell'industria o del commercio nel ramo corrispondente a ciascuna Sezione della Borsa merci.

Art. 33.

L'aspirante alla inscrizione nell'albo di cui l'articolo precedente deve sostenere un esame pratico per accettare la sua competenza specifica nel ramo di commercio o industria per il quale chiede di essere inscritto al predetto albo.

Tale esame ha per oggetto le nozioni merceologiche dei prodotti e delle merci per i quali viene chiesta l'inscrizione e le norme che regolano l'esecuzione di perizia alla Borsa merci e viene fatto con la stessa procedura stabilita con gli articoli 37 e seguenti del regolamento della Borsa merci di Venezia.

Art. 34.

Gli inscritti nell'albo dei periti della Borsa merci sono inclusi d'ufficio nel ruolo dei periti commerciali, industriali ed agrari formato dal Consiglio provinciale dell'economia di Venezia, e sono sottoposti alle norme disciplinari contenute nel regolamento sulla formazione del ruolo predetto.

Art. 35.

La funzione di perito è obbligatoria. Il Consiglio dell'economia cancella dall'albo i periti che rifiutino gli incarichi ricevuti e che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dei Collegi peritali di cui ai regolamenti interni delle singole Sezioni.

Art. 36.

Delle cancellazioni avvenute per le cause di cui all'articolo precedente o per i motivi contemplati nel regolamento di cui l'art. 33, il Consiglio dell'economia dà notizia alle autorità di Borsa entro tre giorni.

Art. 37.

Il Consiglio provinciale dell'economia stabilisce i turni dei periti mediante sorteggio degli inscritti e, per ogni giorno in cui devono eseguirsi le perizie, forma un Collegio peritale, costituito da tre periti scelti a sorte fra quelli di turno e, occorrendo, fra i supplenti.

I nomi dei periti di turno non sono resi noti agli interessati.

Art. 38.

Il Consiglio provinciale dell'economia notifica i turni dei periti al presidente della Deputazione di borsa ed al presidente del Sindacato di sezione, il quale convoca il Collegio peritale e stabilisce l'orario per le perizie.

Art. 39.

Qualora un perito, membro del Collegio peritale di cui gli articoli precedenti, riceva avviso di convocazione per l'esecuzione di una perizia alla quale abbia interesse, deve darne avviso, entro il giorno stesso nel quale viene notificata la convocazione del Collegio, al presidente del Sindacato di sezione, il quale provvede a sostituirlo con il perito supplente.

Art. 40.

Gli interessati possono presentare alla Deputazione di borsa entro due giorni non festivi dalla esecuzione della perizia, reclamo documentato contro la perizia fatta senza l'osservanza delle disposizioni di cui l'art. 39.

La Deputazione accertata la fondatezza del reclamo di cui al precedente comma, dovrà annullare la perizia se sia stata deliberata a maggioranza, dovrà invece ritenerla valida se deliberata ad unanimità.

Art. 41.

Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, le perizie eseguite da periti di Borsa sono inappellabili ed il relativo certificato è definitivo.

TITOLO V.

Della Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 42.

È istituita per la Borsa merci di Venezia una Cassa di garanzia e compensazione sotto la forma di Società anonima e disciplinata da uno statuto e da un regolamento approvati dal Consiglio provinciale dell'economia e dal competente Ministero.

Art. 43.

La Cassa è amministrata da un Consiglio composto da nove a quindici membri dei quali da due a tre sono eletti su proposta del Consiglio provinciale dell'economia, da uno a due su proposta della Deputazione di borsa e da uno a due su proposta del Sindacato di borsa.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i membri eletti, su proposta del Consiglio provinciale dell'economia, il presidente ed il vice-presidente della Cassa. Tale nomina è sottoposta alla approvazione del competente Ministero.

Art. 44.

Fra i membri del Consiglio di amministrazione è nominato un Comitato esecutivo costituito dal presidente e vice-presidente della Cassa, e da tre altri consiglieri.

Al Consiglio di amministrazione spetta, salva la ratifica del Consiglio dell'economia, la eventuale nomina e revoca del direttore generale della Cassa di garanzia per la gestione ordinaria, tecnica ed amministrativa della Cassa secondo i limiti fissati dal regolamento della Cassa stessa.

Art. 45.

Lo scioglimento della Cassa di garanzia e compensazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci ed approvato dal Consiglio dell'economia e dal Ministero competente.

Art. 46.

Tutti gli operatori inscritti nei ruoli degli agenti di Borsa e dei commercianti di cui gli articoli 4 e 9 del presente regolamento devono essere soci della Cassa di garanzia e compensazione e devono provare la loro qualità di socio mediante deposito di una azione presso la Cassa stessa.

La Cassa di garanzia deve garantire la disponibilità per i nuovi operatori ammessi.

Art. 47.

Presso la Cassa di garanzia e compensazione devono essere registrati tutti i contratti conclusi a norma del presente regolamento e dei regolamenti interni delle singole Sezioni.

La Deputazione di borsa, sentito il competente Sindacato prende i provvedimenti disciplinari di cui l'art. 45, lettere *a*) e *b*) del regolamento per la Borsa merci di Venezia contro gli operatori inscritti che non adempiano all'obbligo della registrazione dei contratti.

La Cassa garantisce l'esecuzione ed effettua la compensazione dei contratti registrati e provvede a tutte le operazioni relative ai contratti medesimi, secondo le norme stabilite nei regolamenti interni delle singole sezioni.

I contratti non registrati conservano piena efficacia giuridica a sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 48.

Il regolamento interno di ciascuna Sezione stabilisce le norme per la registrazione dei contratti.

La registrazione può essere fatta:

1° fra due operatori inscritti nei ruoli di cui agli articoli 4 e 9 del presente regolamento;

2° fra un operatore inscritto ed uno non inscritto, con l'intervento per quest'ultimo di un agente di Borsa;

3° fra due operatori non inscritti, con l'intervento per entrambi dei rispettivi agenti di Borsa.

L'operatore inscritto è responsabile verso la Cassa di garanzia per la inadempienza del contraente non inscritto per il quale egli è intervenuto nella registrazione del contratto.

Art. 49.

La Cassa di garanzia, su conforme decisione del Comitato esecutivo, può rifiutare la registrazione dei contratti secondo le norme stabilite dal regolamento della Cassa stessa, ove ricorrano ragioni che rendano opportuno il provvedimento a tutela degli interessi generali di garanzia.

Art. 50.

Su richiesta dell'operatore inscritto la registrazione del contratto può avvenire anche prima che il contratto stesso sia firmato dalla parte non inscritta.

In tal caso, l'operatore inscritto ha l'obbligo di far pervenire alla Cassa, non oltre il quinto giorno dalla stipulazione del contratto, il foglietto debitamente firmato dalla parte non inscritta e resta, nel frattempo, responsabile verso la Cassa di garanzia per l'esecuzione del contratto.

Art. 51.

Per la registrazione dei contratti è dovuto alla Cassa di garanzia un diritto nella misura stabilita dal regolamento della Cassa stessa.

Il detto regolamento fissa inoltre l'ammontare dei depositi originali e delle differenze di cui ai comma 1° e 2° dell'articolo 30 del presente regolamento e stabilisce la procedura ed i termini per i versamenti, nonchè le norme per la modificazione della misura stabilita per i depositi e le differenze suddette, che si rendesse necessaria a causa di particolari condizioni del mercato.

Art. 52.

Le eventuali variazioni nella misura del diritto di cui il comma 1° dell'articolo precedente devono essere pubblicate all'albo della Borsa almeno due giorni prima della loro applicazione.

La modificazione di cui il comma 2° del precedente articolo deve esser pubblicata all'albo della Borsa prima dell'inizio delle operazioni, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione ed è applicata anche a tutti i contratti in corso.

Art. 53.

Tutte le modificazioni di cui l'articolo precedente, come anche ogni variazione alle disposizioni contenute nel regolamento della Cassa di garanzia, devono essere approvate dal Consiglio dell'economia.

Art. 54.

I versamenti per depositi e differenze devono essere effettuati in contanti e sono infruttiferi.

Il deposito originario non può essere rimborsato fino alla liquidazione del contratto con la compensazione o la consegna della merce.

Le differenze depositate a motivo di variazioni di prezzi, possono essere rimborsate qualora si verifichino variazioni di prezzo contrarie alle prime che eliminino le ragioni che hanno reso necessario il versamento delle dette differenze.

Art. 55.

La compensazione e l'esecuzione dei contratti avvengono secondo le norme stabilite dal regolamento interno della Cassa di garanzia.

TITOLO VI.

Dell'accertamento dei prezzi e dei listini.

Art. 56.

Gli agenti di Borsa ed i commercianti di cui l'art. 9 del presente regolamento devono dichiarare al Sindacato competente, subito dopo il segnale di chiusura del mercato, tutti i contratti eseguiti a sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1913, n. 272, indicando sia la specie della contrattazione, se a contanti o a termine, che il prezzo e la quantità della merce contrattata.

Tali dichiarazioni devono essere stese su apposite schede e depositate in urne sigillate presso il Sindacato che, dopo lo spoglio per l'accertamento dei prezzi e la compilazione del listino, provvede a depositarle, in busta suggellata, presso il Consiglio provinciale dell'economia che le conserva per almeno due anni.

Art. 57.

A sensi dell'art. 31 del regolamento per la Borsa merci di Venezia, il Consiglio dell'economia e la Deputazione di borsa hanno facoltà di farsi presentare i libri dei mediatori inscritti per verificare se siano state fatte le dichiarazioni di cui l'articolo precedente.

Il Consiglio dell'economia e la Deputazione di borsa hanno la stessa facoltà verso i commercianti inscritti di cui l'articolo 9 del presente regolamento.

A sensi dell'art. 32 del regolamento per la Borsa merci di Venezia, il Sindacato ha diritto di richiedere agli operatori la prova documentata delle contrattazioni dichiarate.

Il Sindacato ha inoltre facoltà di non tenere alcun conto, agli effetti dell'accertamento dei prezzi, delle dichiarazioni che ritenga non conformi al vero.

Art. 58.

Contro l'operatore che si sia reso colpevole di falsa dichiarazione delle operazioni compiute, il Sindacato ha facoltà di promuovere l'applicazione delle penalità di cui gli articoli 54 e 55 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 59.

Durante la riunione di Borsa, a cura della segreteria della Borsa, sono registrati su apposito quadro i prezzi di apertura e di chiusura.

Sono prezzi di apertura quelli fatti nei primi 10 minuti della riunione e sono prezzi di chiusura quelli fatti negli ultimi 10 minuti.

Art. 60.

Il listino giornaliero dei prezzi è formato a sensi degli articoli 44 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 61.

La riunione per l'accertamento dei prezzi è fatta dopo la chiusura della riunione di Borsa a norma dell'art. 34 del regolamento della Borsa merci di Venezia.

Art. 62.

Il funzionario del Consiglio dell'economia addetto alla Borsa merci, provvede allo spoglio delle dichiarazioni di cui l'art. 56 e le trascrive su apposita tabella a disposizione esclusiva del Sindacato e del deputato di turno i quali hanno facoltà di prendere visione delle dichiarazioni originali.

Art. 63.

Per l'accertamento dei prezzi il funzionario di cui l'articolo precedente tiene conto dei contratti conclusi:

a) su merci ammesse alla quotazione ufficiale a sensi dei singoli regolamenti interni delle varie Sezioni della Borsa;

b) durante il periodo delle contrattazioni alle grida e che si riferiscono a partite di merce quantitativamente non inferiori al lotto stabilito per le singole qualità di merci.

Art. 64.

Il listino viene steso e pubblicato secondo la forma e le norme stabilite dalla Deputazione di borsa; esso deve contenere l'indicazione dei prezzi fatti in apertura e chiusura e dei quantitativi trattati.

In mancanza dei prezzi fatti si indicano i prezzi medi di apertura e chiusura fra quelli di domanda e di offerta.

Art. 65.

I prezzi per le liquidazioni vengono accertati dal Sindacato a norma delle disposizioni contenute nei regolamenti interni delle singole Sezioni di Borsa.

TITOLO VII.

Tasse sui contratti di Borsa.

Art. 66.

Sui contratti fatti in Borsa è dovuta una tassa speciale nella misura stabilita dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278.

La riscossione della tassa avviene nei modi indicati dall'art. 3 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278.

Art. 67.

I foglietti bollati di cui l'art. 3 del Regio decreto citato al precedente articolo, sono costituiti da due parti, una per ciascun contraente e contrassegnate dalla lettera « C » per la sezione compere e dalla lettera « V » per la sezione vendite e devono essere sottoscritti dai contraenti e dall'agente di Borsa.

I contratti devono essere completati in base ad un unico prezzo, sia per la compera che per la vendita, anche nel caso in cui l'agente di Borsa opera a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio.

Ciascuna parte del foglietto deve contenere l'indicazione della data, sostanza del contratto e termine di esecuzione a

sensi dell'art. 3, lettera a), del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278.

Art. 68.

I foglietti di cui ai precedenti articoli devono contenere la indicazione dei diritti di mediazione.

Gli agenti di Borsa hanno diritto al rimborso della tassa che avessero anticipata per i propri clienti.

TITOLO VIII.

Della liquidazione coattiva.

Art. 69.

Il contraente che non adempie tempestivamente agli obblighi relativi alla restituzione dei fogli bollati, ai pagamenti di margini e differenze, alle consegne e ricevimenti di merce, ai compensi e ad ogni altra operazione nei termini stabiliti dalla legge, dal regolamento della Borsa di Venezia, dal presente regolamento e dai regolamenti interni delle singole Sezioni, è ritenuto inadempiente senza l'obbligo di avviso e di costituzione in mora.

Art. 70.

L'inadempienza deve essere notificata al Sindacato di borsa dalla parte insoddisfatta la quale può chiedere la liquidazione coattiva dell'operazione a sensi e per gli effetti dell'articolo 44 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272.

L'agente di Borsa che ha presentato alla Cassa di garanzia un contraente non inscritto, a sensi dell'art. 48, fa constatare l'inadempienza di tale contraente a norma del comma precedente.

Art. 71.

Ove un contraente non provveda al pagamento delle competenze dovute a titolo di mediazione ad un agente di Borsa, questi ne fa denunzia al Sindacato il quale, dopo i necessari accertamenti ne informa la Deputazione per gli opportuni provvedimenti a carico del contraente predetto e rilascia a carico dello stesso ed a favore dell'agente di Borsa il certificato di credito.

Art. 72.

Nel caso di insolvenza notoria o risultante da dichiarazione dell'operatore che si trovi nell'impossibilità di adempiere gli impegni assunti e di pagare, la liquidazione di tutte le operazioni che il detto operatore ha in corso viene ordinata dal Sindacato mediante avviso affisso nei locali della Borsa, senza preventiva messa in mora, diffida od altra formalità.

La liquidazione dei contratti in corso, eccettuati quelli a premio, si effettua in base ai prezzi ufficiali del giorno seguente alla pubblicazione dell'avviso suddetto.

Per i contratti a premio, le condizioni di rescissione sono regolate dal Sindacato che ne valuta il danno conseguente.

Gli interessati chiuso il conto con l'operatore insolvente presentano il rendiconto al Sindacato il quale procede alla liquidazione.

Fino alla concorrenza dell'importo delle operazioni attive, il Sindacato può procedere al riparto fra i creditori di Borsa, e rilasciare ai creditori stessi, per le eventuali rimanenze passive, il certificato di credito, a sensi dell'art. 44 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Disposizioni finali.

Art. 73.

Le questioni sorte in applicazione o in dipendenza di affari conclusi nella Borsa merci sono deferite alla Deputazione a termini dell'art. 12 del regolamento della Borsa merci di Venezia.

Art. 74.

Le vendite ai pubblici incanti si effettuano a sensi dell'articolo 26 e seguenti del regolamento per la Borsa merci di Venezia.

Art. 75.

In caso di incendio od altri simili sinistri alla merce o ai magazzini di deposito, la Deputazione, su proposta del Sindacato competente ed in seguito a richiesta degli interessati, ove lo richiedano gravi motivi, è autorizzata a stabilire una proroga alle consegne per un dato operatore o gruppo di operatori.

Art. 76.

Quando per qualsiasi causa di ordine generale, venga dato l'ordine di sospendere le contrattazioni di Borsa si dovrà procedere alla liquidazione « di diritto » di tutti i contratti in corso, regolarmente registrati presso la Cassa di garanzia e compensazione, compresi i contratti a premio e anche di quelli per i quali si sia fatto luogo alla messa a disposizione della Cassa di garanzia e compensazione, senza che questa abbia a sua volta trasferita la messa a disposizione ai compratori a norma dei singoli regolamenti interni.

Per tali ultimi contratti la Cassa di garanzia provvederà a restituire la messa a disposizione della merce, ai venditori che la avevano effettuata.

La suddetta liquidazione di diritto si effettua sulla base della media dei prezzi di chiusura degli otto giorni precedenti al provvedimento di sospensione.

Tale media è determinata dal Sindacato di borsa nello stesso giorno in cui è applicato il detto provvedimento e viene notificata immediatamente mediante avviso affisso in Borsa.

Art. 77.

Per un cambiamento di regime doganale, tanto per l'importazione che per l'esportazione di prodotti trattati in Borsa, che importi una variazione superiore ad una lira oro o alla sua parità in carta, si procede alla liquidazione « di diritto » di tutti i contratti in corso regolarmente registrati presso la Cassa di garanzia e compensazione, compresi quelli a premio stipulati prima del provvedimento che modifica il regime doganale e per i quali non si sia ancora fatto luogo alla messa a disposizione della merce, limitatamente al prodotto oggetto del provvedimento doganale.

Tale liquidazione si effettua sulla base della media dei prezzi di chiusura dei due giorni precedenti a quello di applicazione del provvedimento doganale.

La media suddetta è determinata dal Sindacato di borsa nello stesso giorno in cui è resa nota la variazione doganale ed è notificata immediatamente mediante avviso in Borsa.

Art. 78.

Nei casi di cui i precedenti articoli 76 e 77 sono annullate « di diritto » anche le richieste di merce, in corso, effettuate dai compratori a norma dei singoli regolamenti interni e si procede alla liquidazione dei contratti relativi, nei modi e nelle forme stabilite dai precedenti articoli 76 e 77.

Art. 79.

Qualora nei due giorni precedenti a quello dell'applicazione della variazione doganale, non si sia fatto luogo a quotazioni ufficiali, il prezzo base per la liquidazione dei contratti di cui l'art. 77 sarà fissato dalla Deputazione di borsa sentito il competente Sindacato.

Sempre agli effetti della liquidazione di cui agli articoli precedenti, qualora si sia verificata una messa a disposizione di merce estera in un deposito franco ammesso alle consegne e la merce stessa sia stata già trasferita dalla Cassa di garanzia al compratore, valgono le norme stabilite dai singoli regolamenti interni, salvo il caso in cui la merce sia stata già ritirata prima della variazione doganale.

Art. 80.

Chiunque, non essendo inscritto nei ruoli degli operatori, compia operazioni alla Borsa merci di Venezia, deve eleggere il proprio domicilio in Venezia.

In mancanza di elezione espressa, il domicilio predetto si intende eletto presso l'operatore inscritto.

Art. 81.

L'affissione all'albo della Borsa di ogni provvedimento di carattere generale, vale a tutti gli effetti, come regolare notifica agli interessati del provvedimento stesso.

Art. 82.

Quando speciali contingenze del mercato lo rendano necessario, il presidente del Consiglio provinciale dell'economia può limitare al solo contante le contrattazioni di alcune o di tutte le merci ammesse a quotazione.

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia, nella riunione del 25 giugno 1931-IX.

Venezia, luglio 1931 - Anno IX

Il segretario: F. Pellizzon. — *Il prefetto-presidente:* G. Bianchetti.

Visto, si approva:

p. *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:* Marescalchi.

(6522)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 8325.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Angelo Derndich, nato a Fiume il 7 febbraio 1903 da Giuseppe e da Giuseppa Gerl, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Derni ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Derndich è ridotto nella forma italiana di « Derni » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eugenia Gherdevich, nata a Fiume l'11 novembre 1902, moglie;

Lia, nata a Fiume il 23 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: De Biase.

(6584)

N. 3390-649.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Stefano fu Pietro e della fu Kofol Marianna, nato a Chiapovano il 23 aprile 1859 e residente a Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Stefano, nato a Cosarza (Tolmino) il 23 luglio 1902, figlio;

Bratuz Antonio, nato a Cosarsa (Tolmino) il 7 giugno 1900, figlio;

Bratuz Francesca, nata a Cosarsa (Tolmino) l'8 ottobre 1895, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(5956)

N. 2625.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Bulich Giacomo di Matteo e di Topich Giovanna, nato a Muc (Spalato-Jugoslavia) l'11 aprile 1900, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Bulli »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Bulich Giacomo di Matteo è ridotto in « Bulli ».

Uguale riduzione è disposta anche per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Ban Gesuina in Bulich, nata il 30 ottobre 1907, moglie;

Bulich Giovanna di Giacomo, nata il 20 luglio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 26 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(6583)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di titoli.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 133.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento, n. 149366, di L. 200, intestato a De Gaspari Pierina fu Giovanni, moglie di Ramellini Luigi di Angelo domiciliata a Milano.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 30 aprile 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3127)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1729 — Data: 29 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Genova — Intestazione: cav. Aonzo Enrico fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 108,50 — Debito: 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2575 — Data: 4 febbraio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Napoli — Intestazione: Morisani Bianca fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 255,50 — Debito: 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 530 — Data: 29 aprile 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Catania — Intestazione: coniugi Cardone Emanuela di Michele e Mioccio Vincenzo fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 6600 — Consolidato: 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3979 — Data: 15 aprile 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione: Bosco Roberto — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 600 — Consolidato: 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6551)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Preavviso della 23ª estrazione delle cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, il giorno 5 ottobre 1931, incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso al pubblico da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale:

1° Abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 22ª estrazione (ottobre 1930) e rimborsati da questa Direzione generale;

2° Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di titoli corrispondenti a 1674 cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale; in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1931.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiarsi per ciascuna serie è, come da apposito scadenzario, di:

n. 564 per la serie dei titoli unitari - capitale nominale	L.	564.000,00
» 120 per la serie dei titoli quintupli - capitale nominale	»	600.000,00
» 51 per la serie dei titoli decupli - capitale nominale	»	510.000,00
Totale n. 735 titoli per il capitale nominale di	L.	1.674.000,00
Tenuto conto che le quote di capitale comprese nelle annualità di prestiti concessi in cartelle ordinarie 3,75 % scadenti nel 1931, aumentati di L. 10,69 (frazione di cartella non compresa nella 22ª estrazione) ammontano a	»	1.674.697,68
Rimane un avanzo di	L.	697,68

da conteggiarsi nella 24ª estrazione.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli sorteggiati.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 3 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: RUSSO.

(6606)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.